

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Unione dei Comuni "Platani-Quisquina-Magazzolo"

(Alessandria della Rocca - Bivona - Cianciana - San Biagio Platani - e Santo Stefano Quisquina)

DISCIPLINARE DI GARA SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E RELAZIONE GEOLOGICA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN ZONA DI ESPANSIONE NEL COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta;
Oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
(art.26 co.3bis D.Lgs.81/2008):

Euro **226.258,40€;**

Euro 0,00€;

CUP:H57B16000710002 – CIG:691449234E

Ai fini del presente bando si intende per **"Codice degli appalti"/ "Codice"** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per **"Regolamento"** il **5 ottobre 2010, n. 207** (parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016)».

Premesse

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Alessandria della Rocca (Ag) alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'espletamento dell'attività concernente servizi tecnici di architettura e ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva, in un unico livello, sulla base del progetto preliminare redatto dalla stazione appaltante ed oggetto di proposte progettuali migliorative in sede di gara, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e relazione geologica, inerenti i LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN ZONA DI ESPANSIONE NEL COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA alle condizioni del "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale" allegato.

Stante la natura stessa dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria da svolgere, in quanto prestazione peculiare unica con la finalità di costruire un unico edificio, e pertanto non efficacemente frazionabile sia per il conseguimento di migliori condizioni economiche che di risultato, ai sensi dell'art. 51 del Codice D.Lgs. 50/2016, l'appalto è previsto in un unico lotto.

La relazione geologica e le relative indagini sono predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione dei concorrenti in allegato al progetto preliminare redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale (AVCP (Determinazione n.3/2002 del 27/2/2002 - G.u. Serie Generale n. 69 del 22.03.2002).

I servizi di progettazione dovranno essere conformi ai criteri ambientali minimi (specifiche tecniche e clausole contrattuali) di cui al D.M. 24 dicembre 2015 ed al D.M. 24 maggio 2016, ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n° 151 del 13/03/2017, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 59, comma 1, e 95, commi 2 e 3, lett.b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice). Il bando di gara è stato trasmesso all'ufficio delle Pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea in data _____ e pubblicato, ai sensi dell'articolo 216, comma 11 del Codice, in data _____ con riferimento n. _____, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del n..... sul profilo del committente <http://www.comune.alessandriadellarocca.ag.it> e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 06/04/2001, n°20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio e per estratto sui seguenti giornali:

.... del, del,
.... del, del,
.... del, del,
.... del, del,

Il luogo di svolgimento del servizio è localizzato nella zona di espansione interessando catastalmente porzioni delle particelle 39, 40 e 42 del foglio 25 di Alessandria della Rocca.

CIG:691449234E e CUP:H57B16000710002

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Disciplinare di gara
- 3) Modulistica: Allegati da A.1 a A.11 + Allegato B
- 4) Schema di contratto e Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- 5) Determinazione del corrispettivo ai sensi del D.M. 17 giugno 2016
- 6) Relazione Illustrativa con allegata relazione sul collaudo statico opere esistenti
- 7) Relazione Tecnica
- 8) Studio di prefattibilità ambientale
- 9) Elaborati tecnici (grafici)
- 10) Prime indicazioni in materia di sicurezza
- 11) Calcolo sommario della spesa e quadro economico
- 12) Relazione geologica preliminare

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice è il Geom. Andrea Castellano (indirizzo e-mail: ufficiotecnico1@virgilio.it).

Il direttore dell'esecuzione è lo stesso responsabile del procedimento.

1. Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

- 1.1 Le singole prestazioni e gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, e le classi e categorie individuati, **ai sensi dell'articolo 24 comma 8 del D.Lgs. 50/2016**, sulla base delle elencazioni, contenute nel D.M. del 17-6-2016, dei lavori oggetto del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria da affidare, sono i seguenti:

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	GRADO DI COMPLESSITÀ	CORRISPONDENZA L. 143/49 CLASSI E CATEGORIE	IMPORTO LAVORI
EDILIZIA	Cultura, vita sociale, sport, culto	E.12	1,15	I/d	€. 396.000,00
STRUTTURE (A)	Strutture, opere infrastrutturali puntuali	S.03	0,95	I/g	€. 323.000,00
STRUTTURE (B)	Strutture, opere infrastrutturali puntuali	S.04	0,90	IX/b	€.270.000,00
IMPIANTI (A)	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	0,75	III/a	€. 240.000,00
IMPIANTI (A)	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.02	0,85	III/b	€. 24.000,00
IMPIANTI (A)	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni	IA.03	1,15	III/c	€. 12.000,00
TOTALE					

Si specifica che:

- 1) ai sensi dell'art. 8 del DM 17-6-2016, "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera";
- 2) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17-6-2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.

L'affidamento del servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni:

- 1.1.1. La progettazione
 - 1.1.1.1. Definitiva (QbII.01; QbII.09; QbII.12; QbII.17; QbII.18; QbII.20; QbII.21)
 - 1.1.1.2. Esecutiva (QbIII.01; QbIII.02; QbIII.03; QbIII.04; QbIII.05; QbIII.06)
- 1.1.2. La relazione geologica (QbII.13)
- 1.1.3. la direzione dei lavori
 - 1.1.3.1. Direzione lavori, assistenza misure e contabilità, assistenza al collaudo (QcI.01; QcI.02; QcI.03; QcI.10a)
- 1.1.4. Il coordinamento per la sicurezza
 - 1.1.4.1. in fase di progettazione (QbIII.07)
 - 1.1.4.2. in fase di esecuzione (QcI.12)

1.2. La durata del servizio per le varie articolazioni è indicata nell'allegato schema di contratto e capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

1.3. L'importo a base di gara, IVA esclusa, è pari a € 226.258,40 diconsi (euro duecentoventiseimila duecentocinquantotto/40), IVA e oneri previdenziali esclusi, così suddiviso:

Prestazione	Importo	Spese (24,83%)	Totale
Progettazione definitiva ed esecutiva	€.79.754,54	€.19.803,05	€.99.557,59
Direzione dei lavori misura e contabilità	€.50.910,48	€.12.641,07	€.63.551,55
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€.11.701,15	€.2.905,40	€.14.606,55
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	€.29.252,90	€.7.263,50	€.36.516,40
Relazione geologica	€.9.634,16	€.2.392,16	€.12.026,32
Sommano in totale i servizi da appaltare	€.181.253,20	€.45.005,18	€.226.258,40

Il contratto sarà stipulato per un importo complessivo pari all'importo offerto in sede di gara. Il relativo pagamento sarà effettuato secondo le modalità previste nel "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale".

I costi della sicurezza relativi ad interferenze sono pari a zero ai sensi dell'articolo 26, comma 3bis del D.Lgs.81/2008.

1.4. L'appalto è finanziato con D.D.G. del Dipartimento Regionale dei Lavori Pubblici 28/05/2001, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n°191 del 30/04/2001.

1.5. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.» Si procederà, nella prima fase all'affidamento del solo servizio di progettazione definitiva esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché alla relazione geologica, per un importo parziale di €.126.190,50, escluso IVA ed oneri previdenziali. L'affidamento del servizio di direzione dei lavori, misura e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione, per un importo parziale di €100.067,95, escluso IVA ed oneri previdenziali, sarà affidata dopo l'affidamento dei relativi lavori, al fine di garantire la copertura finanziaria da parte dell'Ente finanziatore. In mancanza delle suddette condizioni, la richiesta di espletamento del servizio non verrà autorizzata e di conseguenza non si procederà all'affidamento del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. L'affidatario, in tal caso, non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento per le prestazioni non effettuate, né qualsiasi altro risarcimento a qualsiasi titolo. Ci si riserva in ogni caso la facoltà di procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all'annullamento di ufficio in autotutela della procedura di gara, ovvero di non procedere all'aggiudicazione provvisoria o definitiva o di non stipulare il contratto, qualora vengano meno le ragioni di interesse pubblico per l'affidamento dei servizi tecnici in oggetto o qualora l'Ente finanziatore dovesse ritirare il finanziamento, per motivi non riconducibili al Comune di Alessandria della Rocca.

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e) ed f) del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 12:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra i professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico amministrative e studi di fattibilità economico finanziaria ad esse connesse;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra i professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III, e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma della società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazione o direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,

progettazioni o direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 742276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ;

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

I concorrenti, sia essi singoli o raggruppati, devono prevedere, nel gruppo di lavoro - la cui composizione sarà descritta nell'offerta tecnica - la presenza di almeno un **professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione** secondo le norme dello Stato Membro dell'Unione Europea di residenza.

Ai sensi dell'art. 216 c. 5 del D. lgs. n. 50/2016 si applicano gli articoli 254-255-256 del DPR n.207/2010 (società tra professionisti, società di ingegneria e raggruppamenti).

3. Condizioni di partecipazione

3.1. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed in possesso di tutte le qualifiche professionali necessarie per l'espletamento di tutte le prestazioni necessarie per il conseguimento di tutte le obbligatorie autorizzazioni. Nell'offerta dovrà essere inoltre indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, il professionista laureato abilitato alla professione da meno di cinque anni nonché tutti gli altri professionisti costituenti il gruppo di lavoro.

3.2. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1) ► I motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del d.lgs.50/2016, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291 - quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione è disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui sopra, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dell'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che tali misure siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
3. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Quanto precede non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
4. Sarà escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D. lgs. n. 50/2016, qualora :
 - a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016;
 - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs. n. 50/2016;
 - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile;
 - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 50/2016 nel caso in cui il concorrente non riesca a provare che la sua partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza;
 - f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- j) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- k) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

- 2) ► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.3. ► I concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

3.4. ► Ai soggetti di cui all'articolo 46, del Codice, concorrenti ai sensi dell'articolo 48 comma 7 del Codice è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento.

3.5. ► Ai consorziati di un consorzio di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f (consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria) ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara..

4. Presa visione della documentazione di gara

4.1 La documentazione costituita da:

- Schema di contratto e Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- Determinazione del corrispettivo ai sensi del D.M. 17 giugno 2016
- Progetto preliminare costituito da:
 - Relazione Illustrativa
 - Relazione Tecnica
 - Studio di prefattibilità ambientale
 - Elaborati tecnici (grafici)
 - Prime indicazioni in materia di sicurezza
 - Calcolo sommario della spesa e quadro economico

è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.alessandriadellarocca.ag.it>.

5. Chiarimenti

5.1 È possibile ottenere chiarimenti (**Allegato A.10**) sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di ufficiotecnico1@virgilio.it almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

5.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

5.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.alessandriadellarocca.ag.it>.

6. Modalità di presentazione della documentazione

6.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6.2 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

6.3 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

6.4 Le dichiarazioni, ove previsto nel presente disciplinare, potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.comune.alessandriadellarocca.ag.it>.

6.5 Ai sensi dell'art.83, comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente punto. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all'uno per mille dell'importo a base di gara. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

6.6 Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 6.5, si assegnerà al concorrente un termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

6.7 In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 6.6 la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura con le conseguenze di cui al paragrafo 19.10.

6.8 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

7. Comunicazioni

7.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 5 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dal concorrente. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

7.2 In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti i soggetti raggruppati.

7.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i soggetti ausiliari.

8. Subappalto

8.1 Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice ed entro i limiti di cui all'articolo 31, comma 8 del Codice. E' obbligatoria

l'indicazione della terna di subappaltatori nel caso di prestazioni per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione.

- 8.2** Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.
- 8.3** La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 105, comma 13 del Codice, corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

9. Ulteriori disposizioni

- 9.1** Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
- 9.2** Ai sensi dell'art.95 comma 12 del Codice è facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 9.3** Ai sensi dell'art.32, comma 4 del Codice, l'offerta vincherà il concorrente per centottanta giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito <http://www.comune.alessandriadellarocca.ag.it>.
- 9.4** Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di sessanta giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- 9.5** La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 9.6** Le spese di pubblicazione del bando e dell'avviso di aggiudicazione sulla GURS - per effetto dell'entrata in vigore dell'art.73 e 216, comma 11, del D.Lgs. n°50/2016 - quantificabili, con riferimento alla presente procedura, in un importo stimato di €4.500.000, sono a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 216 comma 11 del Codice e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
- 9.7** Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'ente aggiudicatore interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

10. Cauzioni e garanzie richieste

- 10.1** L'offerta dei concorrenti, nei casi previsti dall'articolo 93 comma 10 del Codice, deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% di € 100.067,95. Sono esclusi gli importi dei corrispettivi dei servizi di progettazione, relazione geologica e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Pertanto l'importo della garanzia provvisoria sarà pari a € 2.001,36, (euroduemilauno/36).
- 10.2** La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - in contanti (assegno o bonifico bancario/postale), con versamento presso la Tesoreria del Comune di Alessandria della Rocca con le seguenti coordinate bancarie:
 - IBAN: IT51X0200882810000300002163 indicando come causale "Deposito cauzionale provvisorio per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché per l'affidamento della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e relazione geologica dell'intervento di completamento degli impianti sportivi in zona d'espansione nel Comune di Alessandria della Rocca;
 - da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
- 10.3** L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.
- 10.4** In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- 1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).
- 2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 4) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

10.5 ■ La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione ai sensi del paragrafo 10.2 potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.5 del presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

10.6 ► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

10.7 Ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, verrà svincolata, contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione e comunque entro trenta giorni dall'aggiudicazione;

10.8 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo art. 103 del Codice;

10.9 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore dei servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni..

10.10 Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte i soggetti che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso

può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascun operatore economico raggruppato e/o raggruppando assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alla lett. f) dell'art. 46, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

10.11 Il professionista o i professionisti incaricati della progettazione devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un massimale pari a 2,5 milioni di euro.

11. Pagamento a favore dell'Autorità

► I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad €20,00, (euro venti) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. del 22 dicembre 2015 n.163.

■ La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 85, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.5 del presente disciplinare.

► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

12. Requisiti idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice

12.1 ► Il concorrente, a pena di esclusione, deve indicare:

- a. I professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:
 - a.1) un architetto/ingegnere.
 - a.2) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 D.Lgs.81/2008);
 - a.3) un geologo (per le competenze riservate alla sua figura professionale)
 - a.4) un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato Membro dell'Unione Europea di residenza.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (*persona fisica*) del soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza di cui alla lettera a), punto a.2), con uno dei soggetti di cui alla lettera a), punti a.1 purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Iscrizione presso i competenti ordini professionali (Ordini Professionali degli Ingegneri/Architetti, sez. A)
- b) Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le società, per i cittadini di altri Stati Membri si applica l'art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
- c) Per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008.
- d) Per il servizio di progettazione antincendio è richiesto il possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. n. 139/2006 e D.M. 05.08.2011.

12.1.1 I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al successivo punto 12.1.2, per servizi di ingegneria ed architettura relativi alla redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché alle attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, alla direzione dei lavori, al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, e alla relazione geologica nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.

12.1.2 Qualsiasi sia l'articolazione della struttura operativa di progettazione (professionista singolo o raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, verticale o misto), da:

- a. il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari €339.387,60 (1,5 volte l'importo posto a base di gara); in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria è richiesta una "copertura assicurativa" annua contro i rischi professionali per un importo percentuale pari al 10% del costo di costruzione dell'opera da progettare e dunque non inferiore a €126.500,00 (euro centoventiseimilacinquecento/00) , così come consentito dall'art. 83, comma 4, lett.c) del Codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a);
- b. espletamento – nel decennio precedente la data di pubblicazione del presente bando (o maggior termine ai sensi dell'articolo 83 e allegato XVII, parte II, lettera a) – di servizi tecnici, individuati al punto 12.1.1 del presente disciplinare, riguardanti lavori di importo globale pari ad almeno:

1. per lavori appartenenti alle classi e categorie indicate nella tabella che segue (D.M. 17 giugno 2016) per l'importo globale per ciascuna di esse, indicato a fianco delle medesime classi e categorie:

TABELLA I IMPORTI GLOBALI LAVORI NEL DECENNIO PRECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO PER CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE					
CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	GRADO DI COMPLESSITÀ	CORRISPONDENZA L. 143/49 CLASSI E CATEGORIE	IMPORTO LAVORI
EDILIZIA	Cultura, vita sociale, sport, culto	E.12	1,15	I/d	€. 396.000,00
STRUTTURE (A)	Strutture, opere infrastrutturali puntuali	S.03	0,95	I/g	€. 323.000,00
STRUTTURE (B)	Strutture, opere infrastrutturali puntuali	S.04	0,90	IX/b	€.270.000,00
IMPIANTI (A)	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	0,75	III/a	€. 240.000,00
IMPIANTI (A)	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.02	0,85	III/b	€. 24.000,00
IMPIANTI (A)	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni	IA.03	1,15	III/c	€. 12.000,00
Si specifica che: 1) ai sensi dell'art. 8 del DM 17-6-2016, "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera; 2) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17-6-2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.					

- c. espletamento negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, di due servizi tecnici per ciascuna classe e categoria indicata al punto 1.1 del presente disciplinare, riguardanti lavori di importo complessivo pari ad almeno:

TABELLA II IMPORTI LAVORI NEL DECENNIO PRECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO PER I SERVIZI DI PUNTA, PER CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE					
CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	CORRISPONDENZA L. 143/49 CLASSI E CATEGORIE	IMPORTO LAVORI	IMPORTO REQUISITO POSSEDUTO
EDILIZIA	Cultura, vita sociale, sport, culto	E.12	I/d	€. 158.400,00	1° servizio
					2° servizio
STRUTTURE	Strutture, opere infrastrutturali puntuali	S.03	I/g	€. 129.200,00	1° servizio
					2° servizio
STRUTTURE	Strutture, opere infrastrutturali puntuali	S.04	IX/b	€.108.000,00	1° servizio
					2° servizio

IMPIANTI (A)	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	III/a	€ 96.000,00	1° servizio 2° servizio
IMPIANTI (A)	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.02	III/b	€ 9.600,00	1° servizio 2° servizio
IMPIANTI (A)	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni	IA.03	III/c	€ 4.800,00	1° servizio 2° servizio

Si specifica che:

1) ai sensi dell'art. 8 del DM 17-6-2016, "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera";

2) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17-6-2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.

- d. per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), in una misura pari alle unità stimate per lo svolgimento dell'incarico pari a due unità per lo svolgimento dell'incarico;
- e. per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in misura proporzionata alle unità stimate per lo svolgimento dell'incarico pari a due unità, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti;

Si precisa che i servizi di cui alla precedente lettera c) non possono essere frazionati, ma possono invece essere stati svolti anche da due diversi soggetti purché appartenenti allo stesso raggruppamento.

Si precisa e stabilisce che:

- a) i raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 48, comma 1, lett. e), del Codice, devono prevedere, quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza;
- b) con riferimento alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto *"gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"* ;
- c) i raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 48, comma 1, lett. e), del Codice, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, nell'offerta devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati. L'obbligo di cui al citato articolo 48, comma 4, di specificazione delle parti del servizio, si ritiene assolto in caso di indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati. L'obbligo di indicare le parti del servizio da eseguire spetta indistintamente ai raggruppamenti orizzontali e verticali.
- d) Ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura "che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse";
- e) Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Trattandosi di affidamento della progettazione, della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza e relazione geologica ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da

affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di sola progettazione, di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza.

- f) Il requisito del "servizio di punta" è quello di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Trattandosi di affidamento della progettazione, della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza e relazione geologica, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di sola progettazione, di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza.

12.2 In attuazione dei disposti dell'articolo 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto con i limiti e le modalità prevista nel medesimo articolo 89 del Codice. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista dal suddetto articolo 89 del Codice.

12.3 Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito - a pena di esclusione - che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti.

12.4 Tra i servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura sono da considerarsi ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanzia di progetto, ed ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. I lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli per i quali è stata svolta la progettazione preliminare, e/o definitiva e/o esecutiva e/o la direzione lavori e/o il coordinamento della sicurezza e relazione geologica. In ogni caso, un lavoro non può essere computato più d'una volta per ciascun operatore economico, anche qualora in relazione al medesimo lavoro siano svolti tutti i livelli di progettazione od il servizio di direzione lavori od il servizio di coordinamento della sicurezza. All'importo dei lavori di cui alla lett. b) possono concorrere anche i lavori di cui alla lett. c). I lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel decennio antecedente la pubblicazione della gara sulla GUCE ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente e quindi non computabile. Gli importi soglia si intendono al netto degli oneri fiscali o di altra natura. Nulla rileva, in caso di servizi di progettazione, che i lavori per cui siano stati svolti i servizi siano realizzati, in corso o non ancora iniziati, **rilevando esclusivamente l'avvenuta approvazione del servizio.** Qualora i predetti servizi siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei, sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente.

12.5 Sono valutabili i servizi svolti per committenti sia privati, sia pubblici. I servizi resi sono valutabili se documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici e/o privati o in alternativa contratti con relative parcelle liquidate o documentazione equivalente.

13 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

13.1 ► Il plico **UNICO** contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 13,00 del 06 Giugno 2017 esclusivamente all'indirizzo: **Centrale Unica di Committenza** Unione dei Comuni "Platani-Quisquina-Magazzolo" via Ariosto n°2 - 92012 Cianciana, a mezzo corriere, raccomandata, posta celere o consegna a mano, esclusivamente nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30. In tale caso sarà cura della ditta farsi rilasciare la certificazione di avvenuta consegna del plico. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

13.2 Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative al soggetto concorrente e precisamente: denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni e riportare la dicitura GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E RELAZIONE GEOLOGICA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN ZONA DI ESPANSIONE NEL COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA. CIG:691449234E. **Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.**

13.3 Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- 1) "A - Documentazione amministrativa";
- 2) "B - Offerta tecnica";

3) “C - Offerta economica”.

13.4 ► La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, **costituirà causa di esclusione**.

13.5 ► **Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.

14 Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

14.1 ■ domanda di partecipazione (**Allegato A.1**) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore presentata e sottoscritta:

- dal libero professionista individuale;
- dallo studio associato (un'unica istanza compilata e sottoscritta da tutti i professionisti associati);
- dal legale rappresentante della società di professionisti; dal legale rappresentante della società di ingegneria; dal legale rappresentante del consorzio stabile;
- da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti nel caso di raggruppamento temporaneo, sia già costituito, sia ancora non formalmente costituito.

la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.

14.2. ■ dichiarazione sostitutiva (**Allegato A.2**) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50/2016**, presentata e sottoscritta:

- dal libero professionista individuale;
- da ciascuno dei professionisti associati;
- dal legale rappresentante della società di professionisti; dal legale rappresentante della società di ingegneria;
- sia dal consorzio sia dalle consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa (dichiarazione resa dal legale rappresentante);
- (in caso di raggruppamento) da ciascun componente del raggruppamento, seguendo, a seconda della rispettiva forma giuridica (professionista singolo, studio associato, società etc.) le modalità di cui ai punti precedenti.

14.2.b ■ dichiarazione sostitutiva (**Allegato A.3**) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50/2016**, presentata e sottoscritta:

- (se si tratta di società in nome collettivo) dal socio e del direttore tecnico;
- (se si tratta di società in accomandita semplice) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico);
- (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

Si precisa che:

- 1) ■ l’attestazione del requisito di cui al presente paragrafo 14.2.b, deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3 del Codice **cessati** nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

2) L'accertamento dell'assenza della cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:

1) l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:

a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come segue:

- a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
- a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in vigore della legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
- a.3. nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lettera a), del Codice), tutti i soci professionisti;
- a.4. nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lettera b), del Codice):
 - a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza;
 - a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 254 del Regolamento;
 - a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
 - a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;

b.1. professionisti dipendenti;

b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

- tutti i soci in caso di società di persone;
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
- il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci.

14.2.1 Le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2.b devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati ai sensi dell'art. 80, comma 3, del Codice, oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

14.3. ■ dichiarazione sostitutiva (**allegato A.4**) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii attestante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali presentata e sottoscritta:

- dal libero professionista individuale;
- da ciascuno dei professionisti associati;
- dal legale rappresentante della società di professionisti; dal legale rappresentante della società di ingegneria;
- sia dal consorzio sia dalle consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa (dichiarazione resa dal legale rappresentante);
- (in caso di raggruppamento) da ciascun componente del raggruppamento, seguendo, a seconda della rispettiva forma giuridica (professionista singolo, studio associato, società etc.) le modalità di cui ai punti precedenti.

14.3.1. ■ dichiarazione sostitutiva (**allegato A.5**) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii attestante il possesso del titolo di studio e abilitazioni. La dichiarazione deve essere resa da ciascun componente del gruppo di lavoro di professionisti (indicato nella domanda di ammissione Allegato A.1) che svolgerà i servizi oggetto di affidamento. A tale modello, come ivi indicato, andrà allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. lgs. n. 81/2008 ai fini dell'assunzione dell'incarico di Coordinatore della sicurezza nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui il D. Lgs. 139/2006 e D.M. 05.08.2011 per la progettazione antincendio.

14.4 ■ in caso dell'avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e altre dichiarazioni (da rendersi mediante **Allegato A.6**);
- dichiarazione, resa dal soggetto ausiliario ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (riportante nello specifico le risorse ed i mezzi messi a disposizione);
- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti, indicandoli dettagliatamente e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione

discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

14.5 **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice anche il PASSOE relativo al soggetto ausiliario.

14.6 ■ dichiarazione sostitutiva (**Allegato A.7**) resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n°445 e s.m.i., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

1. ■ dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta.

Tale dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta:

- dal libero professionista individuale;
 - dallo studio associato (un 'unica istanza compilata e sottoscritta da tutti i professionisti associati);
 - dal legale rappresentante della società di professionisti; dal legale rappresentante della società di ingegneria; dal legale rappresentante del consorzio stabile;
 - da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti nel caso di raggruppamento temporaneo, sia già costituito, sia ancora non formalmente costituito.
2. ■ accetta il protocollo di legalità "accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12/07/2005 tra la Regione siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n°593 del 31/01/2006). **allegato alla documentazione di gara** (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190) (**Allegato A.8**). Dovrà essere presentato e sottoscritto:
- dal libero professionista individuale;
 - dallo studio associato (un 'unica istanza compilata e sottoscritta da tutti i professionisti associati);
 - dal legale rappresentante della società di professionisti; dal legale rappresentante della società di ingegneria; dal legale rappresentante del consorzio stabile;
 - da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti nel caso di raggruppamento temporaneo, sia già costituito, sia ancora non formalmente costituito.
3. ■ dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera di G.M. n°104 del 16/08/2016 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
4. ■ accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

14.7 ■ documento attestante la garanzia provvisoria di cui il paragrafo 10, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice

14.8 ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 93 del Codice ovvero copia conforme della relativa certificazione;

■ "Attestazione di sopralluogo" rilasciata dal tecnico incaricato indicante il nome della ditta ed il giorno del sopralluogo. Tale attestazione dovrà essere allegata, **a pena di esclusione**, alla documentazione amministrativa da presentare in sede di partecipazione alla gara. (**Allegato A.11**).

14.9 ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di €.20,00 (euro venti) di cui al paragrafo 11 del presente disciplinare di gara.

14.10 (**in alternativa al requisito del fatturato globale**) Polizza professionale con "copertura assicurativa" annua contro i rischi professionali per un importo non inferiore a **€126.500,00** (euro centoventiseimilacinquecento/00), così come consentito dall'art. 83, comma 4, lett.c) del Codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a)

14.11 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

[in caso di società tra professionisti e società d'ingegneria: b)]

- b. indica le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;

- c. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante

a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; (**Allegato A.9**)
(*oppure lett.c*)

- c. non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- d. indica con i limiti e i divieti dell’articolo 31, comma 8 del Codice, le prestazioni che intende affidare in subappalto nonché la terna di subappaltatori nel caso di prestazioni per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione.
- e. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI
[per i consorzi stabili ex art.46, comma 1, lettera f) del Codice:14.13 – 14.14]

- 14.13 ■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle società di professionisti e/o società d’ingegneria consorziate;
- 14.14 ■ dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

- 14.15 ■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta.
- 14.16 ■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti consorziati o raggruppati.

nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. il soggetto al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice.

ULTERIORI INDICAZIONI E ALLEGATI

- La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi di cui al paragrafo 14 potranno essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 6.5 del presente disciplinare.
- In caso di mancata sanatoria, la Stazione Appaltante procederà all’**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.
- **Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale**, timbrato e siglato in ogni sua pagina per espressa accettazione del contenuto:
 - dal libero professionista individuale;
 - dallo studio associato (un 'unica istanza compilata e sottoscritta da tutti i professionisti associati);
 - dal legale rappresentante della società di professionisti; dal legale rappresentante della società di ingegneria; dal legale rappresentante del consorzio stabile;
 - da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti nel caso di raggruppamento temporaneo, sia già costituito, sia ancora non formalmente costituito.

15 Contenuto della Busta “B - Offerta tecnico-organizzativa”

- 15.1 ► La busta “B-Offerta Tecnico-organizzativa”, deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
 - a. documentazione con la quale il Concorrente descriva - indicando anche i committenti, gli importi e il periodo di svolgimento – al massimo 3 (tre) servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria professionalità e adeguatezza dell’offerta e della propria capacità di realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili come affini a quelli oggetto dell’appalto, secondo i criteri desumibili dal D.M. 17 giugno 2016, ricompresi nelle classi e categorie indicate al punto 1.1 del presente disciplinare, mediante la presentazione per ciascun servizio di schede numerate di formato A3 (per un massimo di tre stampate solo fronte) per ciascuno degli elementi di valutazione di cui ai successivi punti 2.1, 2.2 e 2.3 della tabella III del

successivo paragrafo 18 punto 18.1 del presente disciplinare. Tale documentazione dovrà indicare, seguendo l'ordine della tabella III per i criteri motivazionali quanto richiesto in relazione ad ogni sub-criterio.

- b. una relazione tecnico-metodologica, per ciascuno dei sub elementi del punto 3 della Tabella III del successivo paragrafo 18, in formato A4 di massimo sei facciate, esclusa la copertina, l'indice ed i curricula, e da un massimo di quattro schede di formato A3 stampate solo fronte.

Si precisa che ai fini della valutazione dell'offerta tecnica non si terrà conto delle schede e delle cartelle prodotte dal Concorrente in numero superiore a quanto indicato ai punti a) e b) che precedono.

Non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 8 del Codice si precisa che qualora la valutazione dell'offerta tecnica del Concorrente non raggiunga complessivamente un punteggio minimo pari a 35 rispetto al punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica pari a 75, il concorrente non verrà ammesso alle fasi successive della gara e pertanto non si procederà all'apertura della busta "C - Offerta Economica" presentata dal medesimo Concorrente.

L'offerta tecnica dovrà contenere l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali e che pertanto necessiterebbero, ai sensi dell'articolo 53 del Codice, di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi. In ogni caso il Responsabile del Procedimento valuterà, sulla base delle proprie conoscenze tecniche, se l'offerta contiene segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'articolo 83 comma 6 del Codice.

La documentazione e le relazioni elencate ai punti a) e b) che precedono costituenti l'offerta tecnica devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal Concorrente (*nel caso di professionista singolo ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lett. a, del Codice*) ovvero dal legale rappresentante del Concorrente o da persona munita di idonei poteri (*si precisa che nel caso di procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale*) negli altri casi previsti dall'articolo 46 del Codice.

- 15.2 ■ Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, la documentazione e le relazioni elencate ai punti a) e b) che precedono, costituenti l'offerta tecnica, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (*se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale*) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.».

- 15.3 ■ In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi afferenti all'offerta tecnica comporta l'esclusione non essendo applicabile il soccorso istruttorio previsto dall'articolo 83, comma 9 del Codice.

► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

16 Contenuto della Busta "C – Offerta economica"

- 16.1 ■ Nella busta "C – Offerta Economica", a pena di esclusione, deve essere contenuta l'offerta economica, compilando preferibilmente l'allegato "C.1 – Offerta economica", costituita:

- a) dal ribasso percentuale unico offerto fino alla seconda cifra decimale, espresso in cifre ed in lettere, sull'importo posto a base di gara. In caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. La dichiarazione dovrà contenere altresì l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.
- b) Dal ribasso percentuale che si intende offrire al tempo massimo complessivo per la consegna degli elaborati progettuali (progetto in unico livello definitivo-esecutivo) posto a base di gara (rispetto ai tempi previsti nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale), espresso indicando in cifre ed in lettere la percentuale di riduzione fino ad un massimo del venti per cento. In caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta in forma leggibile da :

- (nel caso di un professionista singolo): dal professionista;
- (nel caso di studio associato): da tutti i componenti dello studio associato;
- (nel caso di società di professionisti/società di ingegneria): dal legale rappresentante della società;
- (nel caso di consorzio stabile): dal legale rappresentante;
- (in caso di raggruppamento): da ogni componente del raggruppamento attraverso le persone sopra indicate (il documento sarà unico).

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'offerta economica può essere sottoscritta da persona munita di idonei poteri (*se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale*).

16.2 All'interno della busta "C-offerta Economica", il concorrente può inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le giustificazioni di cui all'art. 97, comma 1, del Codice. La busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell'operatore economico e la seguente dicitura "GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E RELAZIONE GEOLOGICA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN ZONA DI ESPANSIONE NEL COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA - **SPIEGAZIONI**"]... .

16.3 In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi afferenti all'offerta economica comporta l'esclusione non essendo applicabile il soccorso istruttorio previsto dall'articolo 83, comma 9 del Codice.

17 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

17.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avverrà, ai sensi 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera.

17.2 I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 12, salvo quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

- a) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 12.1 n. 1), se si tratta di un cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, inserita nel sistema AVCpass dal concorrente. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;
- b) quanto al requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente paragrafo 12.1.2 lettera a), mediante i bilanci delle società di capitali corredati della nota integrativa oppure mediante il fatturato globale e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA dei concorrenti costituiti in forma d'impresa individuale ovvero società di persone, acquisiti presso la BDNCP e resi disponibili attraverso il Sistema AVCPASS;
- c) quanto al requisito relativo ai servizi analoghi o di punta di cui ai precedenti paragrafo 12.1.2 lettere b) e c), l'attestazione delle prestazioni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi è comprovata:
 - i. se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, inseriti nel sistema AVCpass dai concorrenti in mancanza di detti certificati, i concorrenti possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all'avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
 - ii. se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema AVCpass dai concorrenti. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

18 Criterio di aggiudicazione

18.1 Ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lett. b) del Codice, le offerte saranno valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti criteri (*con i relativi criteri motivazionali*) e sub-criteri, pesi e sub-pesi:

TABELLA III – ELEMENTI E SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE – PESI E SUB PESI – CRITERI MOTIVAZIONALI				
	Elemento di valutazione	Subelemento di valutazione	Subpeso	Peso
1	PREZZO			15
	1.1 – Riduzione dei tempi di progettazione (riduzione massima 20%)		5	
	1.2 – Ribasso sull'importo posto a base di gara		10	

2	Adeguatezza dell'offerta relativamente ai servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria professionalità e adeguatezza dell'offerta e della propria capacità di realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili come affini a quelli oggetto dell'appalto, secondo i criteri desumibili dal D.M. 17 giugno 2016, ricompresi nelle classi e categorie indicate al punto 1.1 del presente disciplinare dalle documentazioni prodotte dal Concorrente ai sensi del punto n. 15 Busta "Contenuto della Busta "B - Offerta tecnico-organizzativa"" del presente Disciplinare di Gara per un massimo di 3 (tre) servizi . CRITERIO MOTIVAZIONALE: La valutazione riguarda la capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, evidenziando le modalità seguite. Il punteggio maggiore verrà attribuito al concorrente che descriverà un esempio di progettazione/realizzazione qualificabile affine rispettivamente sul piano architettonico (2.1), sul piano strutturale (2.2) e sul piano impiantistico (2.3) e la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all'art 3, lett. vvvv) D.Lgs. 50/2016, che, sul piano funzionale e di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera. Le documentazioni sui sub-criteri saranno prodotte per ciascuna classe e categoria prevista nell'appalto:			
	2.1 Esempio di realizzazione ritenuta dal concorrente significativa della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini. (max tre schede A3 stampate solo fronte)	Sotto il profilo architettonico.	14	30
	2.2 Esempio di realizzazione ritenuta dal concorrente significativa della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini. (max tre schede A3 stampate solo fronte)	Sotto il profilo strutturale.	4	
	2.3 Esempio di realizzazione ritenuta dal concorrente significativa della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini. (max tre schede A3 stampate solo fronte)	Sotto il profilo impiantistico.	12	
3	Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte da una relazione che illustra le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza. La relazione sarà articolata in quattro punti: 1.1 Metodi, principi e organizzazione nello svolgimento delle attività di progettazione – RISORSE UMANE e STRUMENTI 1.2 Metodi, principi, criteri e proposte aggiuntive nello svolgimento delle attività di progettazione – INDAGINI ED ARTICOLAZIONE TEMPORALE 1.3 Metodi, principi e criteri organizzativi e proposte aggiuntive nello svolgimento delle ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI 1.4 Metodologia, principi e criteri organizzativi e proposte aggiuntive nello svolgimento delle ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA CRITERI MOTIVAZIONALI: 3.1 La valutazione si riferirà alle proposte del Concorrente relative alle risorse umane e strumentali messe a disposizione con particolare riferimento alle tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione e specificatamente riferite: 1) all'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche; 2) alle modalità di sviluppo e gestione del progetto inerenti agli strumenti			

	informatici messi a disposizione. La proposta del concorrente deve obbligatoriamente riportare i curricula (redatti in conformità all'Allegato N al D.P.R. n. 207/2010) delle figure professionali componenti il gruppo di lavoro. 3.2 La valutazione si riferirà alle proposte del Concorrente relative alle attività di indagine volta ad acquisire le conoscenze necessarie per la redazione dei progetti ed alle modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando le modalità di interazione/integrazione con la committenza, nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita. Per indagini iniziali si intendono anche le attività preliminari che consentono di inquadrare il quadro esigenziale e procedere alla fase progettuale in maniera mirata e precisa (analisi delle esigenze). 3.3 La valutazione si riferirà alle proposte del Concorrente relative specificatamente a: 1) le modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo in cantiere; 2) le modalità di interazione/integrazione con la committenza; 3) la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio di direzione dei lavori, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali. La proposta del concorrente deve obbligatoriamente riportare i curricula (redatti in conformità all'Allegato N al D.P.R. n. 207/2010) delle figure professionali componenti il gruppo di lavoro. 3.4 La valutazione si riferirà alle proposte del Concorrente relative specificatamente a: 1) le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche della sicurezza nelle lavorazioni, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere; 2) le modalità di esecuzione del servizio sia in fase progettuale che in fase di esecuzione delle opere progettate con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere; 3) le modalità di interazione/integrazione con la committenza; 4) la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio di direzione dei lavori, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali. La proposta del concorrente deve obbligatoriamente riportare i curricula (redatti in conformità all'Allegato N al D.P.R. n. 207/2010) delle figure professionali componenti il gruppo di lavoro.			
	3.1 Metodi, principi e organizzazione nello svolgimento delle attività di progettazione	RISORSE UMANE e STRUMENTI	10	30
	3.2 Metodi, principi, criteri e proposte aggiuntive nello svolgimento delle attività di progettazione	INDAGINI ED ARTICOLAZIONE TEMPORALE	6	

	3.3 Metodi, principi e criteri organizzativi e proposte aggiuntive nello svolgimento delle ATTIVITÀ	DIREZIONE LAVORI	8	
	3.4 Metodi, principi e criteri organizzativi e proposte aggiuntive nello svolgimento delle ATTIVITÀ	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	6	
4	Proposta progettuale migliorativa per la realizzazione dei lavori di completamento degli impianti sportivi in zona di espansione nel comune di Alessandria della Rocca. CRITERIO MOTIVAZIONALE: La proposta progettuale dovrà essere redatta secondo quanto previsto negli articoli 17 ÷ 23 del DPR del 5 ottobre 2010 n. 207. La stessa dovrà essere sviluppata prendendo come base la documentazione fornita dalla Committente ed il “Progetto preliminare allegato agli atti di gara”. La valutazione si riferirà alla proposta ed alle metodologie indicate dal concorrente relative ai criteri adottati per definizione degli aspetti funzionali, produttivi, igienico sanitari, tecnologici, energetici, economici e temporali rispettando obbligatoriamente le previsioni economiche e temporali del progetto preliminare allegato agli atti di gara. La documentazione che illustrerà la proposta progettuale migliorativa dovrà essere costituita obbligatoriamente dai seguenti documenti - elaborati: ☐ relazione illustrativa ☐ relazione tecnica ☐ planimetria generale e schemi grafici ☐ prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza ☐ calcolo sommario della spesa - quadro economico di progetto. La mancanza anche di un solo allegato comporterà la mancata attribuzione del relativo punteggio.			
	4.1 Proposta progettuale migliorativa per la realizzazione dei lavori di completamento degli impianti sportivi in zona di espansione nel comune di Alessandria della Rocca	Proposte progettuali migliorative	20	
5	Specifiche tecniche premianti, allegato 1 par. 2.6 D.M. 24.12.2015, e s. m. e i.. CRITERIO MOTIVAZIONALE: Con riferimento ai CAM di cui all'Allegato 1, par. 2.6 "specifiche tecniche premianti" del DM 24.12.2015, verrà attribuito un punteggio premiante in presenza di: ☐ un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17024 o equivalente; ☐ una qualunque struttura di progettazione al cui interno sia presente almeno un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17024 o equivalente.			
	5.1 Specifiche tecniche premianti, allegato 1 par. 2.6 D.M. 24.12.2015, e s. m. e i..	Accreditamento da organismi di certificazione energetico-ambientale	5	
	SOMMANO			100

18.2 Metodo di calcolo per l'attribuzione dei coefficienti e dei punteggi

La Commissione giudicatrice di gara tecnica in una o più sedute riservate procederà ad attribuire ad ogni requisito (sub-elementi di valutazione), la cui somma è uguale a 75, un coefficiente assegnato discrezionalmente dalla medesima commissione (compreso tra 0 e 1), che moltiplicato per il relativo sub peso determinerà il punteggio da attribuire ad ogni singola componente degli elementi di valutazione della precedente tabella III.

Per il criterio di valutazione:

- **n.2 della Tabella III:** professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento", si precisa che i coefficienti verranno attribuiti in base ai seguenti parametri di giudizio tecnico rispetto ai criteri motivazionali:

Parametri giudizio tecnico	Giudizio	C
Intervento edilizio di importo rilevante appartenente non soltanto alla stessa classe e categoria ma strumentale alla prestazione dello specifico servizio oggetto dell'appalto	Ottimo	1,00
Intervento edilizio di importo significativo appartenente non soltanto alla stessa classe e categoria ma strumentale alla prestazione dello specifico servizio oggetto dell'appalto	Buono	0,80
Intervento edilizio appartenente non soltanto alla stessa classe e categoria ma strumentale alla prestazione dello specifico servizio oggetto dell'appalto	Discreto	0,60
Intervento edilizio di importo rilevante appartenente alla stessa classe e categoria dello specifico servizio oggetto dell'appalto	Adeguito	0,40
Intervento edilizio appartenente alla stessa classe e categoria dello specifico servizio oggetto dell'appalto	Sufficiente	0,20

Per il criterio di valutazione:

- **"n.3 della Tabella III:** Prestazioni oggetto dell'incarico - le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione" si precisa che i coefficienti verranno attribuiti in base ai seguenti parametri di giudizio tecnico rispetto ai criteri motivazionali:

Parametri giudizio tecnico	Giudizio	C
La relazione illustra in modo preciso, convincente ed esaustivo le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico apportando novità e valore aggiunto rispetto alle aspettative della Commissione	Ottimo	1,00
La relazione illustra in modo adeguato ma senza particolari approfondimenti le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico	Buono	0,80
La relazione illustra in modo accettabile ma poco strutturato limitandosi ad enunciare quanto previsto le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico	Discreto	0,60
La relazione illustra parzialmente le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico	Adeguito	0,40
La relazione illustra sufficientemente le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico	Sufficiente	0,20

Per il criterio di valutazione:

- **n.4 della Tabella III:** proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto al livello progettuale precedente quello messo a gara", si precisa che i coefficienti verranno attribuiti in base ai seguenti parametri di giudizio tecnico rispetto ai criteri motivazionali:

Parametri giudizio tecnico	Giudizio	C
La proposta progettuale concilia le caratteristiche dell'edificio con le esigenze distributive e funzionali, indica soluzioni strutturali ed impiantistiche d'avanguardia finalizzate al contenimento dei consumi energetici, rispettando le previsioni economiche e temporali ed apportando valore aggiunto.	Ottimo	1,00
La proposta progettuale concilia in modo adeguato le caratteristiche dell'edificio con le esigenze distributive e funzionali indica soluzioni strutturali ed impiantistiche adeguate rispettando le previsioni economiche e temporali.	Buono	0,80

La proposta progettuale concilia in modo accettabile le caratteristiche dell'edificio con le esigenze distributive e funzionali indica soluzioni strutturali ed impiantistiche accettabili rispettando le previsioni economiche e temporali.	Discreto	0,60
La proposta progettuale concilia in modo parziale le caratteristiche dell'edificio con le esigenze distributive e funzionali indica soluzioni strutturali ed impiantistiche parziali pur rispettando le previsioni economiche e temporali.	Adeguito	0,40
La proposta progettuale concilia in modo sufficiente le caratteristiche dell'edificio con le esigenze distributive e funzionali indica soluzioni strutturali ed impiantistiche non rispettando le previsioni economiche e temporali.	Sufficiente	0,20

Per il criterio di valutazione:

- **n.5 della Tabella III:** prestazioni superiori a i criteri ambientali minimi, di cui all'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 dicembre 2015, come modificato dal DM 24 maggio 2016" si precisa che i coefficienti verranno attribuiti in base ai seguenti parametri di giudizio tecnico rispetto ai criteri motivazionali :

Parametri giudizio tecnico	Giudizio	C
Presenza di:		
– un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17024 o equivalente;	Presente	1,00
– una qualunque struttura di progettazione al cui interno sia presente almeno un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17024 o equivalente.	Non presente	0,00

Inoltre, qualora alcune delle proposte progettuali migliorative siano valutate dalla commissione giudicatrice peggiorative o comunque non migliorative e, pertanto, non accettabili, o non sufficientemente illustrate con i documenti - elaborati richiesti **non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara**, assegnando il punteggio 0 (zero) all'elemento di valutazione n.4 della Tabella III. La Commissione giudicatrice di gara tecnica procederà quindi a determinare la migliore offerta tecnica impiegando il metodo aggregativo compensatore, ovvero mediante l'utilizzo della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i \times V(a)_i]$$

Dove:

- C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)
n = numero totale dei requisiti
 $\sum_n$ = sommatoria
W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

Si precisa, altresì, che, fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa, se nessun concorrente ottiene, per l'intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo dell'offerta tecnica, è effettuata la cd. riparametrizzazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi (sub-criteri), e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica.

Saranno esclusi dalla procedura, e quindi non si procederà all'apertura della relativa busta C, i concorrenti la cui offerta tecnica ottenga un punteggio inferiore a 35 punti.

ELEMENTI DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio per l'elemento economico di cui al punto 1.1 della Tabella III, Riduzione dei tempi di progettazione, sarà determinato attribuendo ad ogni punto percentuale di ribasso offerto in riduzione rispetto al tempo posto a base di gara (di cui allegato Capitolato speciale descrittivo e prestazionale) 0,5 punti con un massimo di punti 10.

Il punteggio per l'elemento economico di cui al punto 1.2 della Tabella III Ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$P_i = (X_i / X_{max}) \times 15$$

Dove:

P_i = punteggio assegnato all'offerta della ditta i-esima relativamente al ribasso percentuale sull'importo posto a base

di gara

X_i = Ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara offerto dalla ditta i-esima

X_{max} = Massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara offerto

Tale formula sarà applicata anche nell'ipotesi in cui sia necessario valutare solo due offerte. Il punteggio complessivo di ciascuna offerta sarà dato dalla somma del punteggio ottenuto dalla valutazione dell'offerta tecnica e da quello ottenuto dall'offerta economica composta dal punteggio ottenuto per la riduzione dei tempi di progettazione e per il ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara offerto.

19 Operazioni di gara

- 19.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso la **Centrale Unica di Committenza** Unione dei Comuni "Platani-Quisquina-Magazzolo" via Ariosto n°2 - 92012 Cianciana, il 16/06/2017 ed in ogni caso dopo la nomina della commissione giudicatrice che dovrà avvenire dopo la scadenza di presentazione dei plichi contenente l'offerta e la documentazione ai sensi di legge, l'eventuale differimento sarà comunicato la data tramite avviso pubblico e vi potranno partecipare i legali rappresentanti dei soggetti interessati oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
- 19.2 Le successive sedute pubbliche e riservate avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno cinque giorni prima della data fissata.
- 19.3 Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, nella prima seduta, procederà:
- (i) alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
 - (ii) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lettere f), del Codice (consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
 - (iii) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
 - (iv) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
 - (v) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 83 comma 9 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di dieci giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
- 19.4 La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
- 19.5 In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.
- 19.6 Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse nonché le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non producono i documenti dell'offerta tecnica richiesti dal presente disciplinare o che non hanno superato la soglia di sbarramento pari a 35 punti fissata al precedente paragrafo 18; procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti per la riduzione dei tempi di progettazione definitiva-esecutiva e p sull'importo posto a base di gara..
- 19.7 Successivamente, la Commissione provvede ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle eventuali richieste di regolarizzazione e nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18 e all'attribuzione dei punteggi complessivi.
- 19.8 Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.
- 19.9 All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
- 19.10 La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale

escussione della garanzia provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

- 19.11 Qualora il punteggio relativo all'offerta economica (ribasso sui tempi di progettazione e sull'importo del servizio posto a base di gara) e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, o in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'articolo 97 comma 6, del Codice, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede ai sensi dell'art. 97 del Codice alla verifica delle spiegazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
- 19.12 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
- 19.13 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
- 19.14 All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria definitiva e propone all'Amministrazione l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.
- 19.15 L'Amministrazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice, provvede all'aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla stipulazione del contratto che ha luogo entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

20 Verifica di anomalia delle offerte

- 20.1 La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:
- a) si verifica la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica perché appare anormalmente bassa, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
 - b) la stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
 - c) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le spiegazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili;
 - d) si assegna all'offerente un termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni;
 - e) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle spiegazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
 - f) si assegna all'offerente un termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle ulteriori precisazioni;
 - g) la stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle ulteriori precisazioni fornite;
 - h) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
 - i) la stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;
 - j) la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

21. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Sciacca, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

22. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito

della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Cianciana 10 Aprile 2017.

**IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA
(Geom. Giuseppe Sanzeri)**